

TASI

CHI DEVE PAGARE

Il tributo deve essere versato **dal possessore e dal detentore** a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria (possessori tra loro e detentori tra loro).

L'amministrazione comunale ha individuato la quota a carico dell'utilizzatore nel 10% dell'imposta complessivamente dovuta.

N. B. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

BASE IMPONIBILE

La base imponibile della TASI è la stessa dell'IMU.

La TASI si applica all'abitazione principale e agli immobili di categoria catastale A (escluso A10)

QUANDO SI PAGA

La TASI deve essere versata alle seguenti scadenze:

- **ACCONTO** entro il 16/06/2015
- **SALDO** entro il 16/12/2015

COME SI PAGA

Il saldo è pari alla metà dell'imposta dovuta in base alle aliquote e detrazioni confermate dal Comune per l'anno 2015.

La TASI deve essere versata mediante modello F24 o eventualmente tramite apposito bollettino di conto corrente postale

Codici tributo TASI per pagamento con F24

3958	abitazione principale e relative pertinenze
3959	fabbricati rurali ad uso strumentale
3960	aree fabbricabili
3961	altri fabbricati

Prospetto riassuntivo aliquote IMU e TASI - SALDO 2015

FATTISPECIE	TASI	IMU
unità immobiliare diversa da A/1 A/8 A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (relativamente ai possessori titolari di diritti reali)**	2,9*	ESENTE
alloggi edilizia sociale D.M. Infrastrutture 22 aprile 2008	0	ESENTE
unità immobiliare diversa da A/1 A/8 A/9 posseduta dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	2,9*	ESENTE
Abitazione diversa da A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. <i>Richiesta autocertificazione se non già presentata ai fini ICI o IMU.</i>	0	ESENTE
unità immobiliare diversa da A/1 A/8 A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze a seguito di cambio residenza da fuori comune . N.B. L'aliquota si applica dalla data di acquisizione della residenza al 31 dicembre dell'anno d'imposta nel quale è avvenuto il cambio di residenza.	0	ESENTE
proprietari o titolari del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione della sola abitazione principale diversa da A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze in possesso di uno dei seguenti requisiti: <ul style="list-style-type: none"> - titolari di assegno sociale - portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n. 104/92 o familiare convivente con un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n. 104/92 <u>limitatamente a tutti i congiunti iscritti nello stato famiglia</u> - invalidità civile riconosciuta al 100% - ricoverati in lungodegenza per più di otto mesi nel periodo d'imposta e che abbiano ottenuto nel medesimo periodo un contributo economico dall'Amministrazione Comunale. <i>Richiesta autocertificazione se non già presentata ai fini ICI o IMU</i>	0 (anche utilizzatori TASI)	ESENTE
unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa , adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soggetti assegnatari.	2,9	ESENTE
abitazione e relative pertinenze acquistata per destinarla ad abitazione principale del soggetto passivo nelle quali siano in corso lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria che ne impediscano l'immediato utilizzo abitativo, purché tale utilizzo si attui entro un anno dalla stipula del rogito notarile di acquisto, in mancanza, il soggetto passivo decade dal beneficio. <i>Richiesta autocertificazione se non già presentata ai fini IMU.</i>	0	6,6
Una sola unità immobiliare, diversa da A/1 A/8 A/9, concessa in uso gratuito a parenti in primo grado (genitori – figli) e per le relative pertinenze, a condizione che i parenti utilizzino direttamente l'unità immobiliare come abitazione principale, avendo ivi <u>costituito la propria residenza</u> , e le pertinenze di essa. <i>Richiesta autocertificazione se non già presentata ai fini ICI o IMU.</i>	0	7,6
abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione: <ul style="list-style-type: none"> - con contratto registrato stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3 o art. 5, comma 1, della legge n. 431/1998. - con contratti stipulati dagli Enti Locali in qualità di conduttori per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio. - a equo canone a condizione che il relativo contratto sia regolarmente registrato <i>Richiesta autocertificazione se non già presentata ai fini ICI o IMU</i>	0	7,6

FATTISPECIE	TASI	IMU
abitazioni (no pertinenze) concesse in locazione a canone libero (4+4)	2,9	8,1
Unità immobiliari in cat. A ad uso abitativo non rientranti in altra fattispecie (es. abitazione sfitta o a disposizione, abitazioni di proprietà di soggetti iscritti AIRE^(**) , comodato a parenti non di primo grado, ecc.)	2,9	8,1
Unità immobiliari in cat. A/10, B, C non rientranti in altra fattispecie (es. secondo garage di pertinenza, garage affittato, ecc.)	0	10,6
immobili ad uso produttivo in categoria catastale D funzionali all'azienda che non abbia licenziato nelle due annualità precedenti e che proceda all'assunzione con contratto a tempo indeterminato di uno o più lavoratori disoccupati di età superiore ai cinquanta anni o inferiore ai trenta. <i>Richiesta autocertificazione se non già presentata ai fini IMU</i>	0	7,6 (Stato)
immobili ad uso produttivo diversi dalla categoria D funzionali all'azienda che non abbia licenziato nelle due annualità precedenti e che proceda all'assunzione con contratto a tempo indeterminato di uno o più lavoratori disoccupati di età superiore ai cinquanta anni o inferiore ai trenta. <i>Richiesta autocertificazione se non già presentata ai fini IMU</i>	0	7,6 (comune)
immobili in categoria catastale D che <u>non</u> rientrano nelle fattispecie precedenti	0	7,6 Stato 3 Comune
AREE EDIFICABILI	0	10,6
TERRENI AGRICOLI	ESENTE	10,6
FABBRICATI COSTRUITI PER LA VENDITA (immobili merce) – ABITATIVI (CAT. A)	2,9	ESENTE
FABBRICATI COSTRUITI PER LA VENDITA (immobili merce) – NON ABITATIVI	0	ESENTE
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	0	ESENTE

N. B. PER GLI IMMOBILI IN CAT. A/1, A/8, A/9 consultare l'apposito prospetto

*** DETRAZIONE TASI**

100€ se la somma della rendita catastale di abitazione principale e pertinenze è minore o uguale ad 400 €

50€ se la somma della rendita catastale di abitazione principale e pertinenze è maggiore di 400€ e minore o uguale a 800 €

20€ se la somma della rendita catastale di abitazione principale e pertinenze è maggiore di 800 e minore o uguale a 1000 €

Le detrazioni sono maggiorate di 50€ per ogni figlio di età non superiore a 28 anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, con un massimo di 400€.

Si intendono pertinenze solo le unità immobiliari classificate e classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7." (una per categoria).

N.B. La detrazione non si applica ai soggetti utilizzatori/detentori degli immobili

**** AIRE:** a partire dal 2015 è considerata abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato, iscritti all'AIRE, **già pensionati** nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Questo immobile paga TASI ridotta di due terzi e IMU esente.
(Art.13, c.2 D.L. 201/2011 modificato dal D.L. n. 47 del 28 marzo 2014, convertito in Legge n. 80 del 23 maggio 2014)

Si ricorda che il presente opuscolo è un'elaborazione dell'ufficio e necessariamente le informazioni in esso contenute sono sintetiche e non possono contemplare tutti i casi possibili.

Maggiori e dettagliate informazioni, oltre alla normativa aggiornata, sono disponibili sul sito www.comune.venezia.it/tributi

Ufficio Tributi di Venezia – Campo Manin, San Marco 4030 – Venezia Tel. 041/2744091 fax 0412744050
 Ufficio Tributi di Mestre – Via Forte Marghera 111 – Mestre Tel. 041/2746091 fax 0412746045
 Orario di ricevimento: Lunedì, Mercoledì e Venerdì: 9:30 –12:30

ici.prog@comune.venezia.it protocollo@pec.comune.venezia.it www.comune.venezia.it/tributi